

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 30 luglio 2021, n. 526

Adozione del regolamento regionale "Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona" ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera p) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.

Oggetto: Adozione del regolamento regionale “Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona” ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera p) della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP (Azienda pubblica di servizi alla persona)

VISTI lo Statuto della Regione;

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e, in particolare, gli articoli 10 e 30;

il decreto legislativo 4 maggio, 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), e, in particolare, l’articolo 21;

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio);

la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione);

la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, in particolare, gli artt. 20 e 25;

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale);

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge di stabilità regionale 2021);

la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023);

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale);

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 (Regolamento regionale di contabilità);

il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17 (Disciplina dei procedimenti di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nonché dei procedimenti di fusione e di estinzione delle IPAB);

il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato);

il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 (Disciplina del sistema di contabilità economico – patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);

PREMESSO che

- la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio del Lazio, prevedendone la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, svolgenti attività di prevalente interesse pubblico;
- l'articolo 20 della predetta legge regionale dispone che *“La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, su proposta dell'Assessore regionale competente, sentiti il comune o i comuni del distretto sociosanitario ove ha sede legale l'IPAB, adotta uno o più regolamenti attuativi della presente legge con i quali definisce in particolare:*
 - a) i parametri organizzativi ed economico-finanziari e i requisiti dimensionali minimi delle istituende ASP, anche ai fini di un'uniforme presenza sul territorio regionale in coerenza con gli obiettivi e i fabbisogni di cui al Piano sociale regionale di cui all'articolo 46 della l. r. 11/2016;*
 - b) il procedimento di trasformazione delle IPAB ai sensi dell'articolo 2;*
 - c) i criteri e le modalità relativi al procedimento di estinzione delle IPAB ai sensi dell'articolo 4;*
 - d) gli schemi di statuto e di bilancio delle ASP di cui agli articoli 5 e 16 nonché i relativi indirizzi in materia di contabilità;*
 - e) la disciplina concernente le indennità, i compensi o i gettoni, nonché i rimborsi spese, spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e all'Organo di revisione delle ASP, nel rispetto della normativa vigente in materia;*
 - f) le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 7, comma 8, nonché le modalità di attuazione dell'articolo 10;*
 - g) gli ulteriori requisiti professionali previsti per la figura del Direttore delle ASP di cui all'articolo 11;*
 - h) le modalità di costituzione di nuove ASP e di fusione tra più ASP di cui all'articolo 13 nonché le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1 del medesimo articolo;*
 - i) le modalità di estinzione delle ASP ai sensi dell'articolo 14;*
 - l) le modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sulle ASP, ai sensi dell'articolo 15;*

- m) gli schemi e le modalità di redazione della relazione di cui all'articolo 15, comma 7;*
- n) i criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle ASP, ai sensi dell'articolo 17;*
- o) le modalità di svolgimento delle attività di controllo sulle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli articoli 18 e 19, con particolare riguardo alla gestione contabile e finanziaria;*
- p) le modalità e criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 4;*
- q) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria nel rispetto delle tavole di fondazione;*

PRESO ATTO che

- per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera p), dovendo disciplinare le modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 4, di cui alla l. r. 2/2019, è stato predisposto, di concerto con l'Ufficio Legislativo, un testo di regolamento recante “Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona”;
- con nota del 9 giugno 2021, prot. 510410 l'Ufficio Legislativo ha espresso parere positivo alla proposta di regolamento, a garanzia dell'unità e della coerenza dell'indirizzo normativo regionale ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 65 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;
- con nota del 10 giugno 2021, prot. 515049, l'Assessore Politiche Sociali, Welfare, Beni Comuni e ASP, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 20 comma 1 della l. r. 2/2019 ha trasmesso ai comuni del distretto sociosanitario ove hanno sede legale le IPAB e le ASP la suddetta proposta di regolamento, con richiesta di inviare eventuali osservazioni entro il 16 giugno 2021 alla struttura regionale competente in materia;
- alla data del 16 giugno 2021 non sono pervenute osservazioni alla proposta di regolamento di che trattasi;

DATO ATTO che le risorse destinate alla copertura della compartecipazione finanziaria agli oneri IRAP sono state accantonate con la deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 2021, n. 312 (prenotazione n. 159846/2021);

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale recante “Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona”, che si compone di n. 3 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO il parere favorevole con una osservazione espresso della competente commissione consiliare nella seduta del 15 luglio 2021;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare la suddetta proposta di regolamento regionale

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di adottare l'allegato regolamento regionale recante "Modalità e criteri di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle aziende pubbliche di servizi alla persona" che si compone di n. 3 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e su www.regione.lazio.it/politichesociali

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio nel termine di 60 gg. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla pubblicazione sul BURL.

REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:
“MODALITÀ E CRITERI DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA
COMPARTECIPAZIONE AGLI ONERI IRAP RELATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO
DALLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA”

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione dei contributi per la compartecipazione agli oneri IRAP relativi al personale impiegato dalle medesime aziende, in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera p), della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, al fine di sostenere l'effettiva partecipazione delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) nel sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, nonché di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

Art. 2*(Ambito d'applicazione ed esclusione)*

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento sono le ASP costituite ai sensi della legge regionale n. 2 del 2019, con sede legale nel territorio della Regione, in qualità di soggetti passivi dell'imposta ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche.
2. I contributi di cui al presente regolamento hanno ad oggetto il rimborso parziale della quota IRAP sostenuta annualmente dalle ASP, secondo le modalità e i criteri di cui dell'articolo 3.
3. Sono escluse dalla concessione dei contributi di cui al presente regolamento, le ASP sottoposte a commissariamento per perdite di gestione ai sensi dell'articolo 16, comma 11 della legge regionale 2/2019.

Art. 3*(Modalità e criteri di concessione dei contributi)*

1. I contributi sono concessi annualmente, in riferimento al periodo di imposta precedente a quello di pubblicazione dell'avviso pubblico di cui al comma 2, per il rimborso parziale degli oneri IRAP sostenuti dalle ASP in relazione alle spese per il personale indicate nel conto economico del bilancio di esercizio di ciascuna ASP.
2. Le domande per l'ammissione ai contributi sono presentate dalle ASP sulla base di apposito avviso pubblico ai sensi dell'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1999) e successive modifiche, nel quale, in particolare, sono indicati:
 - a) la misura massima del rimborso dell'importo sostenuto annualmente da ciascuna ASP per il pagamento dell'IRAP;
 - b) i criteri di applicazione del riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le ASP ammesse a contributo.
3. Alle domande di ammissione a contributo ai sensi del comma 2 sono allegati i seguenti documenti:
 - a) dati identificativi dell'Azienda;
 - b) copia del modello IRAP trasmesso all'Agenzia delle Entrate concernente il periodo di imposta oggetto dei contributi e copia dei documenti attestanti il pagamento degli acconti e del saldo relativo al medesimo periodo di imposta;
4. Negli avvisi pubblici di cui al presente articolo è prevista una premialità nei confronti delle ASP di nuova costituzione e di quelle risultanti dalla fusione tra due o più ASP ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 2/2019.

I contributi sono concessi tramite riparto proporzionale delle risorse finanziarie disponibili in relazione all'annualità di riferimento ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 2/2019, secondo le modalità individuate nei medesimi avvisi pubblici.